

Circolari

Di seguito si pubblicano alcune tra le Circolari emanate in tempi diversi dal Consiglio Nazionale dei Geologi di particolare rilevanza.

- Circolare n. 1 del 31.1.1994 - *Attribuzioni e responsabilità del Geologo componente la Commissione Edilizia Comunale.*
- Circolare n. 18 del 27.4.1995 - *Sui compiti del Geologo in seno alla Commissione Edilizia Comunale.*
- Circolare n. 21 dell'8.8.1995 - *Legge 155/89, art. 4, comma 12-bis; riduzione dei minimi di tariffa.*
- Circolare n. 71 dell'11.3.1997 - *Circolare del C.N. n. 54 del 26 settembre 1996.*
- Circolare n. 112 dell'11.12.1998 - *Approvazione definitiva della legge «Merloni-ter», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1998 con il n. 415, modificante la legge-quadro sui lavori pubblici 109/94.*
- Circolare n. 145 del 28.5.2001 - *Deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici relativa al D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n. 116, artt. 2 e 4 (cd. decreto Karrer)*
- Circolare n. 146 del 28.5.2001 - *Polizza ex art. 30, comma 5, legge 109/94, relativa alle attività professionali del Geologo - Parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 211SS/01/SEGR*

CIRCOLARE N. 1

(31 gennaio 1994)

OGGETTO: Attribuzioni e responsabilità del Geologo componente la Commissione Edilizia Comunale.

Sorgono a volte perplessità in merito ai doveri e ai poteri dei componenti della Commissione Edilizia Comunale, eretta ai sensi del secondo comma dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando egli sia un professionista avente particolare qualificazione di carattere tecnico, per essere iscritto ad uno degli albi professionali dei Geologi.

Vanno premesse due considerazioni generali.

La prima relativa alle conseguenze della mera circostanza accidentale dell'essere il componente la Commissione Edilizia di un professionista Geologo iscritto all'albo. I componenti della Commissione Edilizia sono infatti identificabili in **membri di diritto**, e cioè il Sindaco, il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficiale Sanitario, il Comandante dei Vigili del Fuoco o i loro delegati, e in **membri elettivi**, che debbono essere **almeno** due Consiglieri Comunali, e vari componenti eletti dal Consiglio Comunale che assai spesso vengono scelti tra iscritti ad albi professionali ma che non necessariamente debbono essere tratti da determinate categorie di professionisti.

Ciò comporta quindi che i poteri, le attribuzioni, i compiti, e le responsabilità, dei componenti della Commissione Edilizia siano identici per tutti i membri, anche se, come vedremo, la particolare perizia tecnica dell'uno o dell'altro componente non sarà priva di effetto, perché ridonderà in sede di valutazione civile o penale sul comportamento del singolo ai fini dell'apprezzabilità della presenza o meno del dolo o della buona fede.

Va infatti tenuto presente che l'eventuale valutazione della Commissione Edilizia in contrasto con la comune scienza e tecnica evincibile dalla documentazione prospettata potrà anche essere imputata diversamente all'uno o all'altro componente a seconda della singola capacità professionale di riscontro della determinata anomalia di carattere tecnico.

Ne discende poi non solo che la valutazione da operarsi dai singoli componenti della Commissione Edilizia è identica per tutti, ma che non si può parlare di eventuale diritto, od obbligo, di «respingere» l'uno o l'altro atto dell'iter procedimentale sottoposto all'attenzione della Commissione Edilizia, in quanto la volontà del singolo è meramente formativa dell'atto complesso, finale, dell'organo, all'interno del quale non può essere distinto, salvo, ovviamente, il diritto di far constatare a verbale il proprio personale dissenso motivato.

Tutto ciò detto in secondo luogo va pure preliminarmente ricordato quali funzioni in merito all'attività edile-urbanistica spettino alla Commissione Edilizia.

Al Consiglio Comunale si ricollega l'attività di approvazione dei piani urbanistici e dei progetti di lottizzazione nonché l'assetto, la disciplina e la gestione in genere del territorio comunale, sotto il controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione all'art. 98 del T.U. dell'ordinamento comunale e provinciale n. 383/1934.

Al Sindaco sono demandati il rilascio delle concessioni e la vigilanza sull'attività costruttiva, senza ingerenza alcuna del Consiglio o della Giunta e con possibilità di delega di poteri ad un Assessore ai sensi dell'art. 151, n. 2, del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, e dall'art. 67, secondo comma, della legge 12 febbraio 1911, n. 297.

E del Sindaco e del Collegio Comunale la Commissione Edilizia Comunale è l'organo di consulenza tecnica per tutta siffatta materia urbanistica. Nel dettaglio la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione sono demandate dall'art. 33, n. 1 e n. 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ai regolamenti edilizi.

E ai sensi di questi ultimi la Commissione esprime pareri per i provvedimenti edilizi di competenza del Sindaco e per i provvedimenti urbanistici del Consiglio Comunale. Pareri che, in alcuni casi, sono obbligatori, anche se non sono, di regola, vincolanti, ancorché nella ipotesi in cui il Sindaco o il Consiglio Comunale intendano disattenderli debbano darne ragione con idonea motivazione.

Orbene, tenendo presente che, sia pure nella sua funzione consultiva, la Commissione Edilizia ha il compito precipuo di «controllare che l'opera da edificare sia conforme agli strumenti urbanistici, alla legge e ai regolamenti, oltre che alle esigenze dell'igiene e dell'estetica» (Consiglio di Stato, Sezione III, decisione n. 289 dell'11 aprile 1978) ne consegue che ogni componente della Commissione Edilizia, e quindi anche l'eventuale professionista Geologo, è obbligato ad uniformare il proprio comportamento alla diligenza, alla cura, e allo scrupolo dell'esercizio delle proprie mansioni, nonché al più generale obbligo di operare con rettitudine nei confronti del diritto e della morale nell'esame

della documentazione presentata ai fini della espressione della propria volontà che concorra alla più generale manifestazione consultiva della Commissione, riscontrando ogni possibile elemento di irregolarità sia giuridico che sostanziale.

Se il componente della Commissione Edilizia compirà con la sua valutazione una violazione dell'ordine giuridico generale esso sarà responsabile penalmente, e quando dalla sua trasgressione possa derivare per l'Ente o per i terzi un danno patrimoniale vi sarà responsabilità civile con obbligo di risarcire il danno. Ecco quindi che appare evidente, per tornare più da presso al quesito insorto, come il componente della Commissione Edilizia abbia l'obbligo di verificare con puntualità e con precisione tutta la documentazione prodotta, ai fini di una retta formazione del suo personale giudizio, e ai fini della espressione di questo giudizio nella misura più ponderata possibile in relazione alla complessità dell'opera e alla sua personale scienza.

Certamente la Commissione Edilizia non è un organo istruttorio, né un organo volitivo del potere pubblico, ma anche nella sua natura giuridica meramente consultiva l'eventuale sospetto di esistenza di irregolarità e di violazione di legge e regolamenti permetterà, ed obbligherà, all'esercizio, da parte della Commissione, di un potere di istruttoria volto ad approfondire gli elementi dubbi, sempre ai fini del più generale successivo obbligo di emettere un parere ponderato ed equilibrato per il corretto esercizio dell'attività amministrativa.

E se i dubbi non vengono risolti dall'attività istruttoria, il singolo componente dovrà adeguarvi la propria personale manifestazione di volontà.

Tutto questo poi varierà, come accennato in premessa, a seconda della particolare capacità tecnica dei singoli componenti. Capacità che è volutamente diversificata, secondo il disposto della legge, ancorché non necessariamente da specifici albi professionali debbano essere tratti i componenti eletti dal Consiglio Comunale, e ciò proprio per dare alla Commissione Edilizia il massimo spettro di operatività nel vasto e complesso settore dell'attività urbanistico-edilizia. Se il singolo componente è Geologo esso sarà dunque obbligato, in virtù delle sue particolari conoscenze di carattere tecnico, ad esercitare quelle valutazioni di cui s'è fatto cenno ma con una più penetrante attenzione in quegli aspetti di natura geologica o geotecnica che agli altri componenti ben possono sfuggire nella loro complessità.

Da tutto ciò è lecito desumere che la eventuale presenza di un professionista Geologo all'interno di una Commissione Edilizia dia non solo moralmente, ma anche giuridicamente, al medesimo un obbligo speciale di una valutazione particolare degli aspetti inerenti alla propria professione, ancorché espressi in indagini o in documenti ad iniziativa di parte.

Da ciò deriva che l'eventuale difformità dai corretti criteri tecnici e da quanto la scienza possa suggerire al professionista dovrà essere palesata agli altri componenti per la formazione del più generale parere complessivo della Commissione Edilizia. E se la Commissione Edilizia decidesse nonostante ciò di emettere parere diverso nei confronti di quanto prospettato dal componente Geologo, quest'ultimo potrà legittimamente far constare la propria valutazione tecnica in difformità al giudizio della Commissione Edilizia, che gli permetterà, se non altro, di scindere le sue personali responsabilità civili e penali dall'eventuale vaglio che sul parere della Commissione fosse operato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.

OGGETTO: Sui compiti del Geologo in seno alla Commissione Edilizia Comunale.

Con la circolare n. 1 del 31 gennaio 1994 diretta agli Ordini Regionali, vennero esaminate le attribuzioni e le responsabilità del componente di Commissione Edilizia Comunale, eretta ai sensi del II comma dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando egli fosse iscritto ad uno degli albi professionali dei Geologi.

Sorgono ora ulteriori perplessità, manifestate a questo Consiglio Nazionale da componenti Geologi di Commissioni Edilizie, in merito al diritto-dovere del Geologo, componente della Commissione Edilizia, di ivi esprimersi – anche mediante la propria formale manifestazione di voto – in tutte quelle ipotesi nelle quali non sia prevista dalla legge la relazione geologica, come, ad esempio, per le opere soggette ad autorizzazione. Ci si domanda, cioè, in particolare, se possa – o debba – il Geologo esprimere il proprio voto in siffatti casi (a); ovvero se possa – o debba – esprimersi negativamente quando il progetto o l'elaborato fosse al di fuori della propria competenza professionale (b); oppure, nelle ipotesi in cui invece sia prevista per legge la relazione geologica, possa limitarsi ad esprimere voto formale o parere solo per quanto riguarda la parte geologica di propria competenza (c); ovvero, infine, quale ovvio corollario delle perplessità sub a), se la competenza del Geologo nella Commissione Edilizia si estenda anche alla relazione su progetti per i quali non sia prevista la relazione geologica (d).

Orbene si era già messo in luce, nello studio reso pubblico con la circolare sopra citata, come i poteri, le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei componenti della Commissione Edilizia fossero identici per tutti i membri, e come la volontà del singolo componente fosse meramente formativa dell'atto complesso, finale, dell'organo, all'interno del quale non possa essere distinto.

La preferenza, accordata dalla legge, alla nomina di alcuni componenti in quanto espressioni di particolari realtà professionali non concede infatti a costoro la veste di «rappresentanti» del singolo Ordine e Collegio, né tantomeno la veste di «rappresentanti» di particolari discipline tecnico-scientifiche o materie culturali e professionali.

La legge ha previsto la particolare estrazione professionale di alcuni componenti delle Commissioni Edilizie al solo fine di concedere una maggiore attenzione a questo o a quell'altro aspetto tecnico-professionale rilevante nell'iter formativo delle scelte edilizie, ma nel momento in cui il soggetto è nominato componente della Commissione Edilizia, sarà tenuto a compiere i propri doveri d'ufficio, al pari di ogni altro componente, valutando e salvaguardando il pubblico interesse da ogni punto di vista – e non solo dal punto di vista nel quale egli si trovi particolarmente preparato professionalmente – rammentandosi che nell'esercizio della sua qualità di componente della Commissione Edilizia è pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

Di conseguenza, a titolo di esempio, il Geologo componente della Commissione Edilizia dovrà essere tenuto a conservare il segreto d'ufficio – anche nei confronti del proprio Ordine – e dovrà parimenti informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta ravvisi negli atti esaminati dalla Commissione Edilizia ipotesi di reato, come, ad esempio, la presentazione di una relazione geologica da parte di un ingegnere ovvero anche della relazione

geotecnica, quando ciò sia permesso dal noto pronunciamento del Consiglio di Stato.

Da tutto ciò si desumono *de plano* le risposte ai quesiti sopra riportati.

Il Geologo in seno alla Commissione Edilizia non solo può, ma deve votare con scienza e ponderazione in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto (a). Neppure potrà astenersi o addirittura votare negativamente per l'approvazione di un progetto, con la motivazione di non essere competente professionalmente (b).

Il voto espresso dal Geologo comprenderà l'intero progetto sottoposto alla Commissione Edilizia, non essendo ammessi voti parziali o condizionati solo da aspetti per i quali si è professionalmente competente (c), e, conseguentemente, sul Geologo incomberanno tutti i doveri degli altri componenti, tra i quali gli obblighi di relazionare sui progetti affidatigli e di essere presente nelle occasioni in cui sia legalmente richiesto (d).